

COMUNE DI FAENZA

IMU 2013

ALIQUOTE

Per il calcolo del saldo IMU 2013, in scadenza al 16 dicembre 2013, si applicano le stesse aliquote dell'anno 2012 approvate con atto C.C. n. 238 del 26.09.2012 e più precisamente:

- a) aliquota ordinaria del **1,06** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate;
- b) aliquota dello **0,58%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
- c) aliquota dello **0,83%** per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno 2013 e a condizione che venga consegnata entro il termine del pagamento del saldo 2013 (16 Dicembre 2013) copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni, copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti in essere se ed in quanto dovuta o in alternativa copia dei documenti attestanti l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;
- d) aliquota dello **0,93%** per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D e alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni. Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare.

DETRAZIONE D'IMPOSTA

Spetta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 la detrazione di legge nella misura di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base.

ASSIMILAZIONI

Sono da considerare direttamente adibite ad abitazione principale (art. 10 del regolamento IMU):

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
- le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.

REGOLAMENTO COMUNALE

Il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con atto C.C. n° 237 del 26.09.2012 è consultabile nel sito del Comune alla sezione: Guida ai servizi / Tasse, imposte e tariffe / IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) / Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria oppure al seguente link:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Tasse-imposte-e-tariffe/IMU-IMPOSTA-MUNICIPALE-PROPRIA/Regolamento-per-l-applicazione-dell-Imposta-Municipale-Propria>